



# Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



**M. L. Tacelli**

**L'Europa delle  
fedi e dei diritti**  
Frammenti discorsivi  
per una identità plurale

D. Romano - G. Casuscelli  
P. Annicchino - G. Courtens  
L. Leo - F. Ratto Trabucco  
F. Margiotta Broglio - G. Cimbalo  
M. L. Tacelli - A. Bernardo  
F. Rescigno - S. Baldassarre

# Alla ricerca dell'identità culturale e religiosa europea.

## Il ruolo delle Religioni nel processo di unificazione politica dell'Europa

**Maria Luisa Tacelli**

*Ricercatrice in Diritto ecclesiastico e canonico, Università del Salento*

### ABSTRACT

**Nel Preambolo del Trattato di Lisbona è scritto che l'Unione si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona. Il riferimento alle eredità religiose**

**conduce direttamente al ruolo che hanno giocato le Religioni nel definire l'identità europea. Il contributo intende cogliere e analizzare il significato dinamico delle eredità passate, valutando l'incidenza che ancora oggi possono avere le Religioni rispetto all'evoluzione politica, giuridica, e all'unificazione europea. Conciliare l'unità e la pluralità pone l'esigenza di riscoprire nelle radici, nelle eredità e nelle identità i termini di un linguaggio plurale e inclusivo che dovrebbe favorire i processi di unificazione politica, in controtendenza rispetto a categorie ed usi strumentali e politicamente divisivi. Un'identità non è mai la somma algebrica di tante identità, né la sintesi di esse, ma la predisposizione di un modello aperto all'accoglimento di valori che di volta in volta la comunità politica sentirà e proporrà come valevoli *inter homines*.**

### SOMMARIO

1. L'Unione europea si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa. L'unificazione politica tra unità e pluralità. - 2. Ambiti, campi d'azione e strumenti operativi delle Religioni. - 3. Union of Equality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication. Una vicenda archiviata.

\* Contributo selezionato per la call "Europa, diritto e religioni"



## **1. L'Unione europea si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa. L'unificazione politica tra unità e pluralità**

Il processo di unificazione politica europea passa attraverso percorsi di definizione e autocomprensione della sua identità culturale e religiosa, in costante svolgimento rispetto a un divenire storico che si fonda sulle eredità del suo stesso passato<sup>1</sup>.

Il passaggio dall'unione economica a quella politica, dal mercato unico e dalla moneta unica, verso i valori civili e religiosi plurali, condivisi, costituisce la sfida più impegnativa per le organizzazioni sovranazionali<sup>2</sup>. Conciliare l'unità della compagine politica con una pluralità fatta di storie, voci e sensibilità diverse, significa porsi realisticamente nella prospettiva di una scena politica rinnovata. Da questo punto di vista le Religioni possono continuare a svolgere un ruolo dialettico e fondamentale.

Nel *Preambolo* del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 è scritto che l'Unione si ispira alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto»<sup>3</sup>. Il riferimento alle eredità religiose conduce direttamente al ruolo che hanno giocato le Religioni nel definire l'identità europea: in particolare la religione cristiana, ma anche quelle ebraica e islamica. Si tratta di cogliere il senso dinamico e non solo statico-conservativo delle eredità passate, che predetermina e configura l'incidenza che ancora oggi possono avere le Religioni, contribuendo all'evoluzione politica, giuridica, e all'unificazione europea. Ispirarsi alle eredità del passato significa trarre insegnamento dall'esperienza storica per proiettarsi verso il futuro.

<sup>1</sup> C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea: la questione del crocifisso*, Torino, 2010.

<sup>2</sup> M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001; V. PACILLO, *Confessioni religiose ed Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Identità tradotte. Senso e possibilità di un ethos europeo*, a cura di C. CANULLO, L. GRION, Edizioni Meudon, Portogruaro, 2014.

<sup>3</sup> In base all'art. 3 del Trattato di Lisbona, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.



Sempre nel *Preambolo* del Trattato di Lisbona si rammenta l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura. Si è scritto a tale proposito:

Scontratesi sin troppo spesso nel passato, crudamente, queste compagini civili hanno viepiù sentito (specie negli ultimi decenni) di dover ripudiare questa antica conflittualità suicida: di dover invece incrementare il lor esser attive costituenti d'una comunità che tutte in sé le ricomprenda in un complesso assieme. E questo "sinergismo fra diversi", questo "pluralismo militante", rende attendibile l'auspicio d'un ulteriore rinsaldarsi d'un criterio di "reciproca integrazione": cosicché le singole *nationes*, nell'offrire il proprio apporto costruttivo al vivere in comune, possano a propria volta prevalersi del concomitante apporto costruttivo che viene a ognuna dalla cooperazione fattiva delle altre. ...su un principio di "complementarità civile", fra culture diverse, fra diversi popoli, mostra di essersi fondata, in tempi antichi, la prima espressione storica d'una ecumene civile assimilabile alla attuale unità europea. Proprio di un principio di "reciproca integrazione" s'è giovata la esperienza valsa a promuovere, in origine, e a dar forza a quella "comune civiltà" che della unità di Europa è ragione costitutiva primaria<sup>4</sup>.

Nell'esperienza passata più remota, il nesso religione-politica ha incrociato la sua migliore risoluzione e sintesi. Il medioevo europeo, col predominio incontrastato della radice cristiano-cattolica, fermento vitale della società, formidabile forza unitiva delle istituzioni, ha sperimentato nel cristianesimo la base portante di tutto. La fede cristiana ha infatti rappresentato nel tardo medioevo una tradizione discorsiva in grado di integrare culture diverse e distanti, agevolando con ciò lo sviluppo di una comunità politica.

L'identità dell'uomo europeo si è forgiata dal confluire di quattro culture diverse: greco-romana, germanica, celtica, slava. Popoli diversi per etnia, lingua, costumi, diritto, hanno fatto della religione e della fede cristiana l'esperienza comune, l'elemento unificante, il punto di identificazione. Qui si sono poste le basi della nascita e della graduale edificazione dell'unità politica d'Europa. La realtà politica, giuridico-sacrale, della *Respublica christiana, sub Deo*,

<sup>4</sup> P. BELLINI, *Le radici culturali e religiose della identità europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 18/2016, pp. 1,2.



o *Sacrum romanum imperium*, ha conferito una fisionomia irripetibile all'esperienza comunitaria; integrale e totalizzante il medioevo europeo, caratterizzata dal primato del sacro in tutti gli ambiti del vivere civile, in perfetto unisono valori civili e religiosi, *cives et fideles*<sup>5</sup>.

Col passaggio all'età moderna, l'unità religiosa del medioevo si è frantumata e con essa l'unità politica. Ma il cristianesimo ha continuato a rappresentare la forza migliore del «patrimonio genetico dell'europeo e dell'Europa».<sup>6</sup> Il legame religione-politica permane, tuttavia circoscritto e scandito entro i confini di un territorio dove si esercita la sovranità di un potere assoluto sui sudditi, che ingloba anche la dimensione religiosa e l'organizzazione delle chiese. Nascono le Chiese di Stato come affermazione del potere supremo del monarca assoluto<sup>7</sup>.

La Riforma protestante del XVI secolo ha schiuso in Europa uno scenario di rottura definitiva dell'unità e della compattezza della compagine cristiano-cattolica, che si frammenta e si pluralizza nelle nuove realtà ed esperienze delle Chiese riformate. Si produce una forma di pluralismo religioso, o anche pluralismo endogeno, per effetto della radice comune dai più rivendicata, cioè la tradizione cristiana. Questo fatto avrebbe segnato la prima prova di resistenza dell'unità europea al cospetto delle pluralità, cosicché, come afferma il prof. Dalla Torre:

«[...] il moderno processo di formazione dell'Europa, in quanto processo volto a creare una comunità politica sovranazionale e quindi processo volto a ricercare ciò che è comune agli europei, come base necessaria per la costruzione della comune casa europea, non poteva di conseguenza non imbattersi nella questione religiosa. Da un punto di vista positivo, perché [...] il cristianesimo è elemento che entra a definire l'identità dell'europeo (anche al di là dell'appartenenza confessionale del singolo o della stessa professione di una fede); da un punto di vista negativo, perché proprio alla rottura dell'unità religiosa fra europei si deve in definitiva far risalire quella frantumazione politica del con-

<sup>5</sup> P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1986; Dalla Torre, *op. cit.*, p. 109.

<sup>6</sup> G. DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 109.

<sup>7</sup> P. P. PORTINARO, *Stato*, il Mulino, Bologna, 2011, § *Chiese e Stati*, pp. 57-63.



tinente, che oggi il processo di unificazione europea tende a ricucire e superare»<sup>8</sup>.

Successivamente, con la nascita degli stati costituzionali, e in ultimo con l'avvicinarsi degli ordinamenti democratici, il nesso religione-politica si è tramutato dandosi attuazione al principio della distinzione degli ordini e della separazione tra potere civile e potere religioso. Ancora una volta le Religioni e le Chiese hanno dato un contributo determinante sul piano della difesa della libertà religiosa, quindi della libertà in ogni sua espressione e sfumatura, nel contrastare i totalitarismi di destra e di sinistra. In tal senso, e in modo particolare le Chiese cristiane, cattolica e protestante, hanno avuto un'incidenza significativa rispetto al processo di unificazione europea, nel dare fondamento e basi al pluralismo e alla laicità delle istituzioni. Si sarebbe verificata, in buona sostanza, sul piano culturale, ideologico, politico, giuridico, una radicale "mutazione dell'ordinamento pubblicistico europeo"; "mutazione" di tipo "speculare" rispetto a quella della realtà pubblica del mondo tardo-antico. Come allora, da un "pluralismo etnico, culturale, religioso" ricco d'una intensa "carica dialettica" s'era passati al "monismo ideologico-giuridico" della Cristianità trionfante, giunta a costituirsi alla maniera d'una *quaedam res publica hominum sub Deo*... così adesso... un nuovo assetto pubblicistico, tale da segnare il trapasso dal "sistema confessionistico di unione", proprio dei Potentati dell'*ancien régime*, al "sistema liberale di separazione", proprio invece dello «Stato di diritto» scaturito dal travaglio rivoluzionario giacobino<sup>9</sup>.

La conseguenza più rivoluzionaria e anche durevole prodottasi a livello delle istituzioni politiche è insita nel processo di secolarizzazione della legge civile, con l'effetto della perdita del carisma religioso-sacrale da parte di chi incarnava e gestiva il potere. Ne è derivato, per dirlo ancora con le parole del giurista Piero Bellini:

«l'affermarsi conclusivo del "principio astensionistico" che postula la "smobilitazione religiosa" ed "etica" della legge giuridica cogente, e quindi la compiuta estromissione, dai compiti istituzionali della Autorità politica, dei mune-

<sup>8</sup> G. DALLA TORRE, *op. cit.*, pp. 109,110.

<sup>9</sup> P. BELLINI, *Le radici culturali e religiose della identità europea*, p. 27.



ra ministerialia di sua pretesa spettanza nel passato»<sup>10</sup>.

La dichiarazione di incompetenza dello Stato moderno in ordine alla sfera religiosa assurge a principio di garanzia dell'uguaglianza e della libertà dei *cives*, per cui più non può competere allo Stato, grigio "apparato senza un'anima", "incapace di scelte fideistiche", di rendersi garante, quanto ai sommi valori dello spirito, quanto alle somme ragioni del nostro essere, d'un qualunque discriminazione ufficiale fra "verità" ed "errore"; di farsi, quindi, giudice fra "credenti" e "miscredenti". Più non può competere alla legge giuridica cogente, quanto alle *personae subditae ac privatae*, alcuna "funzione pedagogica" informata a questo o quel "credo religioso", a questo o quel "codice morale". Della legge giuridica cogente non altrimenti può parlarsi ... che alla maniera d'una "legge religiosamente e moralmente neutra": la quale, senza star a pronunciarsi sul come i singoli amministrino la propria personalità etica, con qual e quanto effetto spirituale in relazione al lor essere terreno o a un profetato loro destino escatologico, si limiti a dar ordine alla realtà pratica del loro vivere e del loro agire *in terris*: a contatto, ma anche in competizione, con gli altri uomini<sup>11</sup>.

Nell'Europa di oggi, i flussi migratori provenienti da ogni dove alimentano forme di pluralismo esogeno, detto anche pluralismo culturale, multiculturalità o multiculturalismo. Nel corpo sociale vengono immessi valori etici e culturali tra di loro molto diversi.<sup>12</sup> Da ciò è derivata la nascita di una civiltà nomade che ha soppiantato la civiltà stanziale. Valori e culture diverse al confronto richiedono la ricerca di un principio di possibile contemperamento al fine di garantire la pacifica convivenza, quindi la costruzione di modelli sociali inclusivi. I processi migratori confermano il dato storicamente significativo che vede nella religione il veicolo più forte ed efficace di trasmissione di una cultura.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> *Ivi*, pp. 27,28.

<sup>12</sup> C. CARDIA, "Pluralismo" (dir. eccl.), in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 983 ss.; *Id.*, *Immigrazione e multiculturalità*, in F. D'AGOSTINO, (a cura di), *Valori giuridici fondamentali*, Roma, 2010, pp. 101-123; *Id.*, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, quinta edizione, 2019, Giappichelli, Torino, pp. 115-256.

<sup>13</sup> DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 5; *Id.*, *La multiculturalità come dato di fatto e come programma etico-politico*, in AA. VV., *La cittadinanza. Problemi e prospettive in una società pluralistica*, a cura di G. DALLA TORRE E F. D'AGOSTINO, Torino, 2000, pp. 5 ss.; M. AMBROSINI, S.D. MOLLI, P. NASO, (a cura di), *Quando gli immigrati vogliono pregare Comunità, pluralismo, welfare*, il Mulino, Bologna, 2022.



Sul piano antropologico, le Religioni si dimostrano adatte a fornire supporto e soddisfazione alle esigenze umane nella ricerca di radici e tradizioni avite per un bisogno innato di sicurezza e orientamento esistenziale.

La tutela delle identità religiose, che segna il percorso dall'uguaglianza alla diversità, se si vuole dal diritto di libertà religiosa in senso formale (tutti uguali e liberi: un livello) a quello in senso sostanziale (tutti ugualmente liberi: una misura), costituisce il banco di prova per la razionale "governance di una società culturalmente, eticamente e religiosamente plurale"<sup>14</sup>, perseguibile attraverso i processi di definizione per relazione con le differenze. La conoscenza delle diversità, la consapevolezza degli elementi di distinzione, chi è l'altro, favorisce l'autocoscienza del noi collettivo<sup>15</sup>. Ciò rappresenta senza meno il passo più difficile per conciliare unità e pluralità.

Si pone l'esigenza di "coniugare uguaglianza e diversità culturale"<sup>16</sup>; dare fondamento alla "universalità dell'esistenza" che, nella pienezza del suo significato, racchiude e contempla la "individualità della coscienza", quale assoluta libertà interiore<sup>17</sup>, per poter vivere tutti secondo il diritto di essere sé stessi<sup>18</sup>, sulla base di un canone e di una lettura dell'idea di libertà in quanto capacità umana di autodeterminarsi e fare le cose che sono degne di essere fatte<sup>19</sup>.

## 2. Ambiti, campi d'azione e strumenti operativi delle Religioni

Dal punto di vista delle Religioni e delle Chiese, nei contesti delle politiche sia nazionali che sovranazionali, oggi non si tratta più soltanto di rivendicare la *libertas Ecclesiae* quale spazio di libertà funzionale nel perseguire e realizza-

<sup>14</sup> S. FERRARI, (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 16.

<sup>15</sup> S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 75; S. FERRARI, *op. cit.*, p. 19.

<sup>16</sup> S. FERRARI, *op. cit.*, p. 19; ID., *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Integrazione europea e società multietnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi, Giappichelli, Torino, 2000; S. FERRARI, *Stati e religioni in Europa: un nuovo baricentro per la politica ecclesiastica europea?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2008, p. 8 ss.; S. FERRARI, I.C. IBAN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1997.

<sup>17</sup> F. ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Cedam, Padova, 2011, p. 91 ss.

<sup>18</sup> P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007.

<sup>19</sup> P. BELLINI, *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, il Mulino, Bologna, 1991.





re la missione specifica di ciascuna, bensì operare per la difesa dei diritti umani, la pace, il bene comune, cooperando nel rafforzare tra i popoli e tra gli Stati i vincoli di solidarietà per la giustizia. Se la scommessa più grande nella costruzione dell'Europa è quella di riuscire a combinare unità e pluralità, più che mai le Religioni e le Chiese sono chiamate in causa. Al fine di operare in tal senso, esse necessitano di strumenti operativi. Uno strumento valido può essere la pratica dell'ecumenismo sia come agire esterno delle Chiese secondo relazioni di reciprocità, le une verso le altre, sia soprattutto come approccio culturale, nel senso di poter sviluppare e saper dimostrare la mentalità dell'ecumenismo<sup>20</sup>.

Papa Francesco, nella Lettera Enciclica *Fratelli Tutti* (Sulla Fraternità e l'Amicizia sociale, 3 ottobre 2020) dopo aver detto che il grande ispiratore dell'Enciclica sia stato san Francesco d'Assisi, e anche altri importanti ispiratori, fratelli non cattolici: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi, il beato Charles de Foucauld, nel capitolo ottavo su *Le religioni al servizio della fraternità nel mondo*, ovvero al servizio della pace, afferma che il dialogo tra persone che appartengono a diverse religioni non si fa per diplomazia, cortesia o tolleranza. Il comandamento della pace è cristiano, e come *leader* religiosi, insegna il Papa, bisogna essere veri dialoganti e autentici mediatori e non intermediari. A tale proposito cita il *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza*, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam, Ahmad Al Tayyib di Al-Azhar.

A proposito dell'ecumenismo come strumento di conoscenza e di confronto dialettico, si è scritto:

«dopo il Concilio Vaticano II il dialogo ecumenico ha fatto emergere sovente una libertà cristiana che nelle singole chiese e nei dialoghi interni non era conosciuta. Il confronto ecumenico infatti non è stato soltanto confronto tra corpi ecclesiali ma anche e soprattutto confronto e reciproca accoglienza tra credenti, tra storie diverse, tra sensibilità che mai avevano conosciuto intra muros, per così dire, una simile libertà di espressione e di coscienza anche rispetto alle proprie chiese di appartenenza. Nel dialogo ecumenico ciascuno ha imparato chi era riconoscendo nell'altrui espressione di fede le radici fecon-

<sup>20</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 115.



de della propria libertà nella fraternità. Nell'ospitalità eucaristica praticata da decenni in alcune assemblee ecumeniche come le sessioni del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), per fare un esempio italiano, tra protestanti, cattolici e ortodossi, si è celebrata simbolicamente ma efficacemente una festa della libertà di coscienza cristiana e di libertà di comunione in aperto e cionondimeno affettuoso dissenso, sovente con le proprie chiese di appartenenza»<sup>21</sup>.

Un altro strumento a disposizione delle Religioni è ravvisabile nell' art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introdotto col Trattato di Lisbona. Sulla base dell'apporto fondamentale che nell'Europa di oggi caratterizzata dalla diversità, molte Chiese, Comunità religiose e Organizzazioni filosofiche possono dare, le istituzioni dell'Unione europea hanno intrapreso la via per intavolare un dialogo con esse. In particolare, compete al Parlamento europeo, espressione dell'Europa dei cittadini e non solo degli Stati, condurre tale dialogo. Un altro importante tassello che incide sul processo di unificazione europea. L'articolo 17 (TFUE) dà una base giuridica a un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni dell'UE e le Chiese, le Associazioni religiose e le Organizzazioni filosofiche e non confessionali. Si prevede, anzitutto, che l'Unione «rispetta e non pregiudica lo *status* di cui le Chiese e le Associazioni o Comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale», rispettando «ugualmente lo *status* di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le Organizzazioni filosofiche e non confessionali». Riconoscendo dunque l'identità e il contributo specifico di esse, «l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali Chiese e Organizzazioni». I primi due paragrafi garantiscono lo *status* riconosciuto dal diritto nazionale alle Chiese, alle Associazioni o Comunità religiose, Organizzazioni filosofiche e non confessionali. Il terzo paragrafo riguarda il dialogo aperto, trasparente e regolare dell'UE con esse.

Tale dialogo lascia quasi intendere che potrebbe aprirsi una linea di interlocazione stabile, con esiti di concertazione tutti da costruire<sup>22</sup>. Prevalen-

<sup>21</sup> D. ROMANO, *Libertà di coscienza e libertà di dissenso nelle chiese. Alcune riflessioni*, in *Coscienza e Libertà*, 2019 n. 57/58, pp. 116 s.

<sup>22</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 132.

te l'opinione di chi esclude la via concordataria<sup>23</sup>. Autorevoli voci, tuttavia, intravedono nel dialogo possibili sviluppi futuri di un'attività convenzionale tra l'Unione europea e le Confessioni religiose, sulla base di un'idea di laicità europea desumibile dalla positiva attenzione riservata al fatto religioso, dalla tutela accordata nel contesto europeo al diritto di libertà religiosa e dall'ampio riconoscimento di tale diritto<sup>24</sup>. Che la laicità sia un paradigma non da inventare poiché esiste già, semmai da affinare continuamente e dinamicamente, esprime l'autorevole punto di vista critico di chi vede il vero attuale problema nell'individuare i modi democraticamente corretti per consentire alle Religioni di partecipare al dibattito pubblico<sup>25</sup>. Sulla scia di tale opinione, si ritiene necessario adottare un modello, più che politeistico e che guarda piuttosto alle esperienze passate, a-teistico, ovvero che prescindendo da riferimenti a divinità, pur senza coniugarsi a modelli atei.

Sulla scorta dell'art 17 TFUE, la *European Humanist Federation* ha richiesto l'indicazione e la programmazione di linee e strumenti del dialogo. Nel 2013 l'Ufficio del Capo della Commissione di Bruxelles ha elaborato delle linee guida per l'implementazione del dialogo di cui all'art. 17. Se ne deduce un interesse e un bisogno forte di dialogo, tuttavia non può ancora parlarsi di prassi e di istituzionalizzazione dello stesso<sup>26</sup>. Il coinvolgimento delle Religioni nel processo

<sup>23</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, M. ORLANDI, *Articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*" in *Trattati dell'Unione europea*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di A. TIZZANO, Giuffrè, Milano, 2014, p. 457; F. MARGIOTTA BROGLIO, "Confessioni e comunità religiose o "filosofiche" nel Trattato di Lisbona", in L. DE GREGORIO (a cura di), *Le Confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2012, pp. 33 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fattore religioso nell'Unione europea. Continuità e nuovi problemi*, in AA. Vv., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Cedam, Padova, 2000, II; F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, V. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici*, Il Mulino, Bologna, 2000.

<sup>24</sup> Cfr. art. 6 del Trattato Lisbona, cit., Dalla Torre, *op. cit.*, p. 119.

<sup>25</sup> N. COLAIANNI, *Una cittadinanza laica anche per il sud del Mediterraneo?*, in F. ALICINO, (a cura di), *Cittadinanza e Religioni nel Mediterraneo Stato e Confessioni nell'età dei diritti e delle diversità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 42 s.; ID., "L'Europa di chi non crede, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale", *Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 5/2019, pp.1-9.

<sup>26</sup> C. CARDIA, *op. cit.*, pp. 132 s.; D. DURISOTTO, *Unione europea, chiese e organizzazioni filosofiche non confessionali (art. 17 TFUE)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 23 del 2016, pp. 1-39; S. MONTESANO, *Brevi riflessioni sull'art. 17 TFUE e sul progetto di Direttiva del Consiglio recante disposizioni in materia di divieto di discriminazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2015, pp. 1-48; M. VENTURA, "L'articolo 17



di unificazione europea risente, oggi, del fenomeno della rinascita del sacro e della religiosità. Che si guardi con gli occhi della *revanche de Dieu*,<sup>27</sup> o con altre sensibilità, o si valutino i vari fattori che hanno inciso su tale fenomeno<sup>28</sup>, decisamente inaspettato, e anzi contro ogni previsione, dalla fine degli anni Settanta del Novecento riemerge il sacro.

Il recupero della scena pubblica delle Religioni e delle Chiese in vari ambiti: politica, economia, cultura, fa tornare di grande attualità il rapporto tra religione e politica<sup>29</sup>. La riemersione del fattore religioso richiede la prova dell'assunto di un'idea di laicità (termine dal significato non assoluto) delle istituzioni civili e politiche in quanto processo di de-sacralizzazione da pregresse dipendenze dal potere religioso, dunque processo di secolarizzazione. Ma adesso, alla sequenza: laicità, de-sacralizzazione, secolarizzazione, bisognerebbe aggiungere la de-secolarizzazione come punto di un nuovo avvio. Se si pone in relazione laicità e de-secolarizzazione, il nesso più logico sembra quello di una laicità indissociabile dal pluralismo, marca di frontiera del passaggio definitivo al tempo *post westfaliano*<sup>30</sup>.

TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica dell'Unione europea", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2 del 2014, pp. 293-304; M. TOSCANO, *La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013: un passo avanti verso un'applicazione efficace dell'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2014, p. 14; M. LUGATO, *L'Unione europea e le Chiese: l'art. 17 TFUE nella prospettiva del principio di attribuzione, del rispetto delle identità nazionali e della libertà religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014, p. 307; P. ANNICCHINO, *"Il Dialogo con i gruppi religiosi e le organizzazioni non confessionali nel Diritto dell'Unione europea: a proposito di una recente pronuncia del Mediatore europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013; M. PARISI, *L'articolo 17 del Trattato di Lisbona alla prova. Verso una road map per il dialogo con i gruppi religiosi ed ideali*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2013, n. 3-4, pp. 631 ss.; G. MACRÌ, *Chiese e organizzazioni religiose nel Trattato di Lisbona*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2008, p. 9; ID., *Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 133; T. JANSEN, *La Commission européenne en dialogue avec les Eglises et les communautés religieuses: l'action de la cellule de Prospective*, in *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, a cura di A. G. CHIZZONITI, Vita e Pensiero, Milano, 2002.

<sup>27</sup> J. KEPPEL, *La revanche de Dieu*, Paris, 1990 (trad. it. *La rivincita di Dio*, Milano, 1991).

<sup>28</sup> S. FERRARI, *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, cit., pp. 10-13.

<sup>29</sup> S. FERRARI, *op. cit.*, p. 9.

<sup>30</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 69-74.



### **3. Union of Equality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication. Una vicenda archiviata**

Ottobre 2021, la Commissione europea con un documento interno chiarisce che «ogni persona in UE ha il diritto di essere trattata in maniera eguale» senza riferimenti di «genere, etnia, razza, religione, disabilità e orientamento sessuale». Si tratta di indicazioni per una “corretta comunicazione”, come da titolo dello stesso documento, *European Commission Guidelines for Inclusive Communication. Union of Equality*. È una delle tante guide diffuse negli anni dagli organi e dalle agenzie dell’UE con la finalità di radicare la civile pratica del linguaggio inclusivo.<sup>31</sup> Novembre 2021, la Commissione europea ritira il documento ritenendolo non ancora del tutto maturo. Le linee guida sono strutturate in capitoli riconducibili al tema del trattamento egualitario della persona. Tra le raccomandazioni, quella di non usare nomi o pronomi legati al genere del soggetto. “Miss o Mrs” sono sostituiti col generico “Ms”. Si raccomanda di rispettare un equilibrio tra generi nell’organizzazione di ogni panel. Nei prodotti audiovisivi e nelle testimonianze, ci si deve assicurare che la diversità sia rappresentata in ogni suo aspetto. Meglio non rivolgersi alla platea con le classiche parole “ladies” o “gentleman”, ma con un generico “dear colleagues”. Quando si parla di transessuali, che siano identificati secondo la loro indicazione. Non usare l’espressione “the elderly” (gli anziani) ma “older people” (la popolazione più adulta). Nel caso di persone con disabilità, il riferimento prioritario va fatto alla persona (esempio, “Mario Rossi è disabile”, si sostituisce con “Mario Rossi ha una disabilità”). Nell’ambito delle religioni, specie con riguardo alle festività, esse non si dovranno più connotare in senso religioso, ma in modo generico, evitando “di dare per scontato che tutti siano cristiani”. L’espressione “Natale è stressante”, meglio sostituirla con “le festività sono stressanti”. Si consiglia di “non usare nomi propri tipici di una specifica religione”. *Punctum dolens* delle linee guida.

Esponenti del mondo della politica hanno cavalcato l’onda della difesa oltranzista e quasi “morbosa” dell’identità religiosa. La parola Natale ha suscitato

<sup>31</sup> B. DISTEFANO, *L’Europa e il linguaggio inclusivo: uno straw man* in lingua italiana, 13 dicembre 2021, in [www.treccani.it/magazine/lingua\\_italiana/articoli/scritto\\_e\\_parlato/Europa\\_inclusiva.html](http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Europa_inclusiva.html).



emotività senza controllo. I gruppi religiosi, invece, hanno mostrato maggiori aperture. Sulla tutela dell'identità religiosa si è aperta una vivace *querelle*. La questione non sta certo nelle linee guida in sé. Lascia perplessi che siano state ritirate. Se l'esposizione del crocifisso e dei simboli in genere ha fatto e fa ancora tanto rumore, le linee guida hanno prodotto solo un po' di chiasso, sufficiente tuttavia per riflettere sulla vera questione: la difesa di un'identità. Anzitutto è possibile riscontrare che permane tuttora la difficoltà di superare la roccaforte della concezione tradizionale della sovranità statale, pur di fronte ai contesti attuali di costruzione e consolidamento delle democrazie cosmopolite e degli ordinamenti laici e pluralisti.

Ma dalla politica religiosa europea che cosa ci si aspetta? Soltanto rivendicazioni e tutele identitarie? Un passo indietro. Oppure si sta verificando una progressiva perdita di quei valori condivisi sulla base dei quali si è costruita la stessa Unione europea; e allora dietro la difesa delle identità si celano chiusure e derive nazionaliste. La funzione della politica religiosa europea dovrebbe essere quella di favorire il processo di unificazione iniziato nel Secondo dopoguerra, sulla base di valori condivisi quali democrazia, Stato di diritto, tutela dei diritti umani, pacifica coesistenza a livello internazionale. Tale processo di fatto viene reso asfittico se la scena pubblica continua a essere occupata da voci della politica, sottraendosi spazi ad altri soggetti: confessioni, gruppi confessionali. Si gravita ancora nell'orbita oscura della *Religio instrumentum regni*. L'istanza separatista, non in senso tecnicistico quale modello di relazioni Stato-Chiese, ma nel senso di postulare la distinzione tra sfera spirituale e temporale, quindi il principio della distinzione degli ordini, vengono totalmente disattesi al cospetto di reazioni spropositate, paradossalmente compressive della stessa libertà religiosa, la cui garanzia non passa del megafono del consenso elettorale.

Il tema *Europa religiosa, Europa politica* è stato oggetto di un'intervista a O. Roy apparsa di recente<sup>32</sup>. I valori su cui nasce l'Europa come progetto e soggetto politico, proprio in quanto valori condivisi, dovrebbero oltrepassare le letture identitarie. L'Europa non è un'identità, spiega Roy, chiarendo che «il

<sup>32</sup> O. ROY-A. BALLARÒ, *Europa religiosa, Europa politica*, Una intervista a Olivier Roy, in *Rivista di cultura e di politica*, Il Mulino, 9 maggio 2022.

concetto di identità nel dibattito politico è recente, lo si vede arrivare negli anni Novanta, in particolare rispetto all'immigrazione». Eppure, osserva, «la scena politica europea resta una scena nazionale, che rende possibile la comparsa di movimenti populistici che contestano i valori europei». Sembra rarefarsi il consenso sui valori fondativi dell'Europa, con mutamenti di linee di pensiero: «la destra populista non è una destra cristiana [...] il rapporto con il cattolicesimo non è uguale ovunque: c'è il sostegno di alcuni episcopati, almeno in parte, ma ci sono Paesi in cui ciò non avviene». Alla fine, afferma il politologo, «parlare di identità europea è diventato possibile perché non abbiamo più una definizione di Europa in termini valoriali: quando non si condividono più dei valori, si ricomincia dall'identità».

Alla domanda se è lecito pensare a un sostegno europeo del religioso, Roy risponde che «al momento l'Europa chiede al credente di non esporsi in quanto credente. La religione va interiorizzata», poiché «il problema dell'Europa è gestire il religioso in quanto religioso». Sui rapporti complessi tra l'Europa e le religioni, Roy ritiene che «bisogna puntare sui giovani e sulla circolazione anche linguistica». Il multilinguismo costituisce una vera risorsa per le generazioni future; non si tratta «di passare a un inglese semplificato per facilitare la comunicazione», ma «puntare sulla cultura e sugli scambi». In tal senso, conclude, l'«Europa non deve essere un'efficiente burocrazia, ma qualcosa di desiderabile. Ciò che paradossalmente ci riporta a un immaginario europeo è la guerra in Ucraina, vale a dire il fatto di essere solidali». Le ragioni della solidarietà europea nella contingenza drammatica della guerra mostrano la consapevolezza di sentirsi parte di un tutto. «Percepriamo l'Ucraina come un Paese democratico, liberale, dove c'è libertà religiosa», incalza Roy, e chiude: «se la Russia avesse attaccato un Paese totalitario non ci sarebbe importato così tanto. Ma in una crisi ci accorgiamo di avere qualcosa in comune, quindi qualcosa da difendere».

L'Europa nasce come soggetto politico per un progetto politico. Nell'immediato dopoguerra i paesi europei vivono un momento di profondo disorientamento: anni confusi e di grandi incertezze, si è scritto, quelli tra il 1945 e il 1949. Varie le questioni in ballo, vicende che talvolta si intersecano. Su un piano di stretta geopolitica, si pone la collocazione internazionale dell'Italia e il futuro politico imperiale di Francia e Gran Bretagna. Su un piano (di astrazione logica e speculativa con ricadute di ordine pragmatico, se così può dirsi) di più



ampio respiro, si profila il superamento dell'organizzazione statale (quale unica e esclusiva forma garante delle istituzioni politiche moderne) che, in una sua proiezione o declinazione in chiave postmoderna, si predispone verso nuove soluzioni, configurandosi forme altre di istituzioni politiche: legame solidale tra i paesi europei, o anche costituzione e federazione degli Stati uniti d'Europa<sup>33</sup>.

Se ieri nasceva come Europa degli Stati; oggi rinasce come Europa dei cittadini, delle Chiese, degli *homines fideles*, qualunque sia la fede in cui si crede o anche no. Quella europea è dunque un'identità *in itinere* che va definendosi gradualmente e non sempre procede in forma lineare. Strappi, fratture, frizioni dimostrano che una simile identità non sarà mai la somma di tante identità, né la sintesi di esse, ma la predisposizione aperta all'accoglimento di valori che di volta in volta la comunità politica, irriducibilmente composita e articolata al proprio interno, proporrà come possibili e vevoli *inter homines*.

<sup>33</sup> A. POLSI, *Le istituzioni internazionali: Nazioni Unite e Unione Europea*, in M. MERIGGI, L. TEDOLDI, (a cura di), *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, Carocci, Roma, 2015, pp. 241-266, P. P. PORTINARO, *Stato*, cit., § *Istituzioni sovranazionali*, pp. 154-159.